



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL
19 giugno 2014 - ORE 10,30
in Arezzo - presso la sede di EAUT

PER CONFERMA DI PRESENZA

Pres.te	BORETTI Renzo	1	
Cons.	ANGELINI Simona	2	
Cons.	SERINI Claudio	3	
Segretario	LUNARDI Fabio	in assistenza	

Partecipazione dei Revisori

SABBA Rosanna (Pres.te)	1	
BERTAZZONI Vanna (Comp.te)	2	
GIORNI Nora (Comp.te)	3	

ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE
AREZZO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 60 19 giugno 2014

OGGETTO: Sentenza del Tribunale di Arezzo (Sez. Pen.) n. 601/2014 del 25/03/2014 depositata l'8 maggio 2014. Determinazioni.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente	Renzo BORETTI	Presente x Assente <input type="checkbox"/>
Consigliere	Simona ANGELINI	Presente x Assente <input type="checkbox"/>
Consigliere	Claudio SERINI	Presente x Assente <input type="checkbox"/>

VISTO l'articolo 2, comma 4 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge 25 febbraio 2010, n. 25;
VISTO il conseguente Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Commissario ad Acta per la gestione delle funzioni già esercitate dall'Ente Inguo Umbro - Toscano, la Regione Toscana e la Regione Umbria, sottoscritto in data 13 ottobre 2011;
RICORDATA l'istituzione dell'Ente Acque Umbre-Toscane (EAUT) mediante la successiva Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana efficace dal 3 novembre 2011 in quanto ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54, pubblicata il 2 novembre 2011 nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 51 Sezione I, e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11, pubblicata il 2 novembre 2011 nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 48 parti I - II (s.g.);
VISTO gli articoli 6 e 8 della predetta Intesa 14 ottobre 2011 che disciplina le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Presidente;
VISTO l'art. 6 comma 4 della predetta Intesa 14 ottobre 2011 che prevede l'assistenza del Direttore alle sedute del Consiglio di amministrazione;
VISTO il DPGR Toscana 7 maggio 2012 n. 100 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 16 maggio 2012 con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione di Ente Acque Umbre-Toscane ai sensi dell'art. 6, comma 2, della citata Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54 e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11;
VISTO lo Statuto di EAUT adottato definitivamente giusta deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 25 in data 30 ottobre 2012 ed approvato dalla Giunta Regionale dell'Umbria con Delibera n. 1455 del 19/11/2012 e dalla Giunta Regionale della Toscana con Delibera n. 1033 del 26/11/2012;
PRESA IN ESAME la predetta Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54 e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11,
RICHIAMA l'Intesa inoltre il regolamento di contabilità e quello di organizzazione preliminarmente adottati dal Consiglio di Amministrazione di EAUT;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare la relazione istruttoria che è parte integrante della presente deliberazione;
2. di prendere atto della sentenza del Tribunale di Arezzo (Sez. Pen.) n. 601/2014 non ancora "definitiva";
3. di prendere atto di quanto a tale proposito riferito dalla legale incaricata Avv. F. Brilli;
4. di ritenere la necessità della "irrevocabilità" della richiamata pronuncia n. 601/2014 per ulteriori iniziative civilistiche e disciplinari;
5. di demandare legale incaricata Avv. F. Brilli il permanente e continuo monitoraggio della vicenda e delle sue implicazioni civilistiche e disciplinari;
6. di mantenere (a stralcio) per lo specifico ed esclusivo fine dell'eventuale riapertura/definizione dei procedimenti disciplinari correlati l'upd in veste monocratica (in analogia ad EIUT) nella figura del Direttore, demandando a successivo provvedimento la formazione dell'upd eventualmente in formazione collegiale per altre questioni disciplinari che dovessero insorgere presso EAUT;
7. di dichiarare valida ed esecutiva la presente deliberazione in quanto assunta con i poteri conferiti dall'art. 6 dell'Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana efficace dal 3 novembre 2011 ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54 e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11.

IL SEGRETARIO

Il Direttore (avv. Fabio Lunardi)



RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: Sentenza del Tribunale di Arezzo (Sez. Pen.) n. 601/2014 del 25/03/2014 depositata l'8 maggio 2014. Determinazioni.

Tra le "varie ed eventuali" il CdA viene chiamato ad esaminare le problematiche (già ampiamente note ai Consiglieri) connesse alla sentenza del Tribunale di Arezzo (Sez. Pen.) n. 601/2014 del 25/03/2014 depositata l'8 maggio 2014 (con motivazioni) e ottenuta in copia dalla preposta Cancelleria dalla legale incaricata Avv. F. Brilli che l'ha fatta pervenire all'Ente in data 20 maggio 2014.

La legale riferisce che non si è ancora in presenza di sentenza definitiva (non risulta decorso il termine per presentare appello).

Per quanto riguarda i profili "civilistici" della questione la medesima legale riferisce come occorra sentenza "definitiva" (quindi: "irrevocabile", "passata in giudicato") al fine di assumere le conseguenti iniziative.

Per quanto riguarda i profili "disciplinari" della questione (EIUT aveva stabilito la sospensione dei procedimenti disciplinari in pendenza del giudizio penale) il CdA rileva come la legale incaricata abbia prodotto documentazione a conferma del fatto che – anche ai fini della "riapertura" del procedimento disciplinare e del decorso del correlativo termine - debba trattarsi di sentenza "definitiva" (quindi: "irrevocabile", "passata in giudicato") come da CGAS 23/09/2008 n. 806, TAR Lazio, Roma sez. I-bis 15/10/2007 n. 9954 ed anche art. 17 CCNL per il personale non dirigente del comparto degli enti pubblici non economici quadriennio normativo 2002 – 2005 e biennio economico 2002 – 2003 la cui applicazione continua a riguardare il personale di EAUT per espressa previsione di legge istitutiva.

Il CdA rammenta inoltre (i fatti si sono verificati prima dell'entrata in vigore della legge 150/2009) alcuni passaggi della circolare 27 novembre 2009 n. 9 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ove è chiarito che:
- la nuova disciplina procedurale si applica a tutti i fatti disciplinarmente rilevanti per i quali gli organi dell'amministrazione ai quali e' demandata la competenza a promuovere l'azione disciplinare acquisiscono la notizia dell'infrazione dopo l'entrata in vigore della riforma (16 novembre 2009);

- per quanto riguarda la disciplina sostanziale relativa ad infrazioni e sanzioni, in virtu' del principio generale di legalita', le nuove fattispecie disciplinari e penali, con le correlate sanzioni e pene, non potranno trovare applicazione a fatti che si sono verificati prima dell'entrata in vigore della legge in quanto piu' sfavorevoli all'incolpato.

- il procedimento è ripreso entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ed è concluso entro 180 giorni dalla ripresa.

- il termine per la ripresa del procedimento disciplinare rimasto sospeso il termine decorre dalla ricevimento della comunicazione della sentenza integrale, non essendo sufficiente la conoscenza del dispositivo.

Il CdA chiede che la legale incaricata continui a monitorare costantemente le questioni correlate alla vicenda e conviene di mantenere (a stralcio) per lo specifico ed esclusivo fine dell'eventuale riapertura/definizione dei procedimenti disciplinari correlati l'upd in veste monocratica (in analogia ad EIUT) nella figura del Direttore, stabilendosi – invece – di demandare a successivo provvedimento la formazione dell'upd eventualmente in formazione collegiale per altre questioni disciplinari che dovessero insorgere presso EAUT.

Arezzo, li 19 giugno 2014

Segretario – Il Direttore - (avv. Fabio Lunardi)

